

«Spett» «acliente» «cliente2»
«indirizzo_sede»
«CAP» «città» («PV»)

trasmissione a mezzo «aaa»

Circolare n. 07/2008 **Finanziaria 2008 : approfondimenti**

Milano, 21 marzo 2008

«persona»,

La legge finanziaria per il 2008 merita qualche approfondimento.

Telefoni cellulari

Ricordato che ai fini imposte dirette le spese di tutta la telefonia (fissi e mobili) permette di **dedurre la spesa** dal 1.1.2007 solo e soltanto per l'**80%**, un cenno occorre alla detraibilità Iva cambiata dal 1° gennaio 2008.

L'Iva sui telefoni fissi è detraibile al 100% (se naturalmente si tratta di telefonia strumentale all'attività professionale e imprenditoriale).

L'Iva sui telefoni cellulari era detraibile **fino al 31/12/2007 al 50%**

Dal 1° gennaio 2008 invece è detraibile nella **percentuale di utilizzo dell'attività** (anche il 100%) **ma** :

- **Occorre dimostrare la parte di utilizzo strumentale da quella personale** (alcune compagnie telefoniche permettono di avere tabulati con distinzioni a seconda delle chiamate tra aziendale e professionale – bisogna indicare quali telefoni sono di clienti/fornitori e allora un tabulato tiene conto delle telefonate professionali e il secondo delle “*altre*” chiamate – naturalmente al verificatore fiscale bisognerà dimostrare che i numeri di telefono a cui sono indirizzate le chiamate sono intestati a società o uffici di professionisti e imprenditori individuali **sigh !**
- **Occorre saperlo al 1° gennaio** (in alternativa si può partire con detraibilità al 100% salvo rifatturare a sé stessi o al dipendente o all'amministratore che usa il cellulare della società la quota di utilizzo personale (da dimostrare come sopra)) e soprattutto
- **Chi utilizza una percentuale superiore al 50% sarà probabilmente chiamato** a dimostrare che l'utilizzo strumentale è effettivamente superiore

Per tranquillità è consigliabile lasciare la detraibilità Iva al 50% sui cellulari (evitando cioè controlli su acquisto e gestione costi telefonia mobile) ma naturalmente il Cliente può decidere diversamente e comunicarlo allo Studio



Autoveicoli conferiti al rivenditore in sede di acquisto nuova auto

Anni addietro, al momento del ritiro dell'usato si firmava un mandato a vendere. Occorreva però segnalare al rivenditore che l'auto doveva essere fatturata esente Iva art. 10 punto 27 quinquies Dpr n° 633/1972 quando il concessionario/rivenditore avesse trovato l'acquirente (e ogni tanto ci si dimenticava)


Introdotta il regime del margine, il concessionario ha perso l'abitudine del mandato a vendere, e acquistava direttamente lui l'auto usata nel momento in cui si ritirava quella nuova (ed era la cosa migliore).

Dal giugno 2007 invece si è tornati ai vecchi problemi. Con l'Iva detraibile al 40% infatti chi vende non vende più tutto esente, ma vende imponibile ad Iva 20% il 40% dell'imponibile e vende esente art. 10 punto 27 quinquies Dpr n° 633/1972 il restante 60% dell'imponibile.

Dal 2008 i concessionari si stanno accorgendo che non hanno più convenienza ad acquistare l'auto usata nel momento in cui vendono il nuovo ma stanno tornando a far firmare mandati a vendere. **Attenzione, con il mandato a vendere l'auto non viene scaricata dal PRA e dalla contabilità fino a quando il concessionario non trova chi la compra.** Non solo, ma nel momento in cui il concessionario, in forza del mandato a vendere, trova un acquirente, è il **vecchio proprietario e non il concessionario** a dover fare fattura esente 60% e imponibile 40%. Attenzione quindi all'acquisto con consegna dell'usato.


Le auto cambiano regime – non più la categoria PRA ma la portata assume rilievo

Taxi, veicoli scuole guida, agenti di commercio, noleggiatori o concedenti leasing, veicoli compravenduti



Detrazione Iva 100%

Trattori agricoli e forestali, veicoli per il trasporto di persone e beni con massa autorizzata **superiore a Kg 3.500** o con numero di posti a sedere superiori a 8 conducente escluso



Detrazione Iva 100%

Veicoli per il trasporto di persone e beni con massa autorizzata **NON** superiore a Kg 3.500 o con numero di posti a sedere **NON** superiori a 8 conducente escluso

Uso promiscuo



Detrazione Iva 40%

Uso esclusivo



Detrazione Iva 100%

Quanto sopra vale sia per l'acquisto, che per il leasing, che per le spese relative ai veicoli, **pedaggi autostradali inclusi.**



Utilizzo al dipendente – Se l'autoveicolo è con detraibilità Iva pari al 40% non ci sono problemi particolari ai fini Iva. Se l'autoveicolo è a detraibilità 100% occorre invece quantificare l'eventuale utilizzo personale e assoggettare ad Iva il fringe benefit calcolato ai fini Irpef (30% della tabella Aci dei 15 mila chilometri).

In sintesi – Un'impresa che acquista autovetture e motocicli fino a 350cc (sopra 350cc sono sempre indetraibili) detrae l'Iva al 40% sull'acquisto e sulle spese annuali ed i costi ai fini II.DD. al 50% con i massimali (18.075,99) , **mentre** l'impresa che la concede in uso al **dipendente** (con clausola nel contratto di lavoro), se anziché inserire un fringe benefit in busta paga emette fattura per il fringe benefit con Iva (tabella ACI), può detrarre il 100% dell'Iva e il 100% dei costi (nei limiti dei 18.075,99)

Al piacere mio e della mia collaboratrice «tutor» di assisterLa al meglio nelle problematiche contabili, fiscali e amministrative, mi è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Dott. Lorenzo Gorgoglione

